



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 03

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31-12-2019 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Si riportano di seguito alcune disposizioni di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali.

L'art. 1 (Proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni) prevede l'estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. In particolare l'art. 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza per le amministrazioni pubbliche per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possenga i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/17 (decreto c.d. Madia), ossia:

- risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

L'art. 1, comma 8, consente l'entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a farlo. Si prevede dunque la proroga del termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Per facilitare l'adesione delle amministrazioni, si prevede che l'adesione possa avvenire in via sussidiaria attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante sulla piattaforma. Si rileva che, essendo stato già prorogato di un anno il termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2019, si dispone che il termine sia differito al 30 giugno 2020.

L'art. 5 (Proroga di termini in materia di salute) al comma 4 proroga di 18 mesi il termine inizialmente previsto dall'art. 1, comma 522, della L. 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per le idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative. Il testo del suddetto comma prevede che: "Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente:** a) **esperienza almeno triennale, anche non continuativa**, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) **un congruo numero di ore di attività professionale esercitata**, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) **acquisizione di una specifica formazione in cure palliative** conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite *master* universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge si chiarisce che: **"Le suddette disposizioni consentono ai medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di poter operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, nel rispetto di criteri di idoneità definiti con decreto di natura non regolamentare e certificati dalla regione competente. Al fine di dare attuazione alla norma, è stato predisposto lo schema di decreto ivi previsto, nel quale sono stati definiti i predetti criteri di idoneità.** Al riguardo, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto che l'istanza per ottenere la prescritta certificazione deve essere presentata alla regione competente dai medici



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

palliativisti interessati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 1° luglio 2020. Orbene, lo schema di decreto attuativo delle disposizioni in parola è prossimo per l'inoltro alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione della prescritta intesa. È verosimile pertanto che il decreto trovi compiuta definizione entro la fine dell'anno in corso. Posto, peraltro, che in assenza di tale decreto non è stato possibile fino ad oggi per le regioni dare corso alle procedure previste dalle disposizioni citate, si rende necessario modificare il predetto comma 522 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella parte de qua al fine di consentire agli interessati di poter usufruire pienamente del termine di diciotto mesi previsto dal legislatore. In relazione a quanto sopra, con la norma si proroga il suddetto termine di diciotto mesi, facendolo decorrere non più dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, ma dalla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo in fase di definizione”.

L'art. 25 (Disposizioni di competenza del Ministro della salute) prevede al comma 1 un incremento dei fondi per il trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Nella fattispecie le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge si afferma che: **“La norma di cui al comma 1 è volta a recuperare, nelle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie, anche l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetta RIA) dei medici e dei dirigenti sanitari dipendenti cessati dal servizio, congelata al 2016 a seguito delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, attraverso un incremento delle menzionate risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.** In via generale, è utile ricordare che con il termine RIA, si fa riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, prevista in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, che all'articolo 72, comma 3, a suo tempo aveva abrogato i meccanismi automatici di progressione per classi e scatti legati all'anzianità di servizio individuale. L'abrogazione ha avuto effetto dal 1° gennaio 1997. All'atto del pensionamento del personale in questione, la RIA costituiva parte dei fondi accessori e veniva utilizzata per le indennità di posizione (articolo 9 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico). È stata, pertanto, utilizzata per la progressione di carriera fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, con il quale è stato disposto il blocco dei fondi accessori e quindi l'alimentazione del fondo di posizione della dirigenza medica e sanitaria attraverso la RIA. Conseguentemente, il corrispettivo economico della RIA dei medici e dirigenti sanitari non ha più alimentato il fondo che finanziava le posizioni e gli incarichi professionali. Tutto ciò ha determinato negli anni una diminuzione delle risorse economiche destinate ai predetti professionisti, a pregiudizio della valorizzazione economica e professionale degli stessi. Recuperare la dinamica RIA consente di avere a disposizione risorse per la retribuzione del lavoro straordinario, del servizio di guardia

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

medica, delle reperibilità notturne e festive nonché per la valorizzazione delle carriere professionali, arrestando la fuga dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale, e rendendolo nuovamente attrattivo soprattutto per i giovani professionisti”.

In conclusione, si sottolinea che, in considerazione della rilevanza delle disposizioni sopracitate, questa Federazione seguirà con particolare attenzione l’iter di conversione del decreto-legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri